

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.



Ordinanza sull'imposta preventiva (OIPrev)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 19 dicembre 1966¹ sull'imposta preventiva è modificata come segue:

Art. 52 cpv. 2 e 3

² L'istanza di rimborso è esaminata dall'autorità fiscale del Cantone cui compete l'imposizione del reddito e della sostanza.

³ *Abrogato*

Art. 59 b. Procedura

¹ Se una prestazione colpita dall'imposta preventiva matura prima dell'apertura di una successione, l'istanza per il rimborso di questa imposta deve essere presentata da tutti gli eredi in comune o dal loro rappresentante comune all'autorità fiscale cui competeva il rimborso dell'imposta preventiva all'autore della successione.

² Se una prestazione colpita dall'imposta preventiva è maturata dopo la morte dell'autore della successione, l'istanza di rimborso deve essere presentata da ogni erede in proporzione alla sua quota successoria all'autorità fiscale per lui competente.

³ Nei casi di cui al capoverso 2 l'autorità fiscale cui competeva il rimborso dell'imposta preventiva all'autore della successione comunica all'autorità fiscale competente per l'erede il nome e l'indirizzo degli altri eredi come pure le loro quote successorie.

Disposizione transitoria della modifica del ...

RS

¹ **RS 642.211**

La presente modifica è applicabile alle prestazioni che scadono a decorrere dalla sua entrata in vigore.

II

La presente ordinanza entra in vigore il ...

...